

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: la Sig.ra **Valentina Copat** C.F. CPTVNT77C48C351E, nata a Catania in data 8 marzo 1977, la Sig.ra **Dora Di Marco**, C.F. DMRDRO74D66H501R, nata a Roma il 24 aprile 1974, **Maria Teresa Petti**, C.F. PTTMTR71E59H501W, nata a Roma il 19 maggio 1971, **Giuseppe Sanfilippo Chiavello** C.F. SNFGPP70R23E532R, nato a Lentini (SR) il 23 ottobre 1970, rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e dall'Avv.to Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 06/64564197 o all'indirizzo di posta elettronica pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

Contro: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *p.t.*

Nonché contro: l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, in persona del legale rappresentante *p.t.*

Per l'annullamento in parte qua e sempre nella parte in cui occorrer possa, previa sospensione:

- del provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Valentina Copat** l'avvio del **Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- del provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Valentina Copat** la *“non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012”*;
- del provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Dora di Marco** l'avvio del **Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- del provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Dora di Marco** la *“non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012”*;
- del provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Maria Teresa Petti** l'avvio del **Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- del provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Maria Teresa Petti** la *“non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012”*;

- del provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25597 dell’11/09/2013 con il quale è stato comunicato al Sig. **Giuseppe Sanfilippo Chiarello** l’avvio del **Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dallo stesso per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- del provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata al Sig. **Giuseppe Sanfilippo Chiarello** la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l’esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- della nota del MIUR prot. 16668 del 24 giugno 2013 del Dirigente con cui è stata disposta la pubblicazione all’albo istituzionale on-line del USR Lazio dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l’ambito disciplinare 9 – classi di concorso A043 e A050;
- dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale pubblicato dall’USR per il Lazio – Ufficio V – Ddg 82/2012 – AD 4 e 9 – classi di concorso A043 e A050 nella parte in cui non include i ricorrenti;
- del Decreto emesso dal MIUR – dipartimento per l’istruzione – Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;
- delle graduatorie finali provvisorie e/o definitive, anche non conosciute o non ancora emesse, nella parte in cui non includono i ricorrenti;
- del diniego, anche tacito, all’inclusione di parte ricorrente nelle graduatorie finali del Concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Per l’accertamento

Del diritto di parte ricorrente di sostenere, attraverso la fissazione di una data suppletiva, la successiva prova orale così come prevista dal bando di concorso, innanzi ad una commissione esaminatrice formata da componenti diversi rispetto a quelli che hanno concorso a valutare la prova orale degli altri candidati del concorso in oggetto

FATTO

Il contenzioso di cui in causa si riferisce ad un insieme di aspiranti docenti che, in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dal bando del 24/09/2012 (si veda art. 2-3b del bando), presentavano la domanda per partecipare al concorso a posti e a cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, indetto con d.d.g. 82/2012, per le classi di concorso A043, A050, A051 e A052 (ambiti disciplinari 4 e 9), bandito il 24 settembre 2012, Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio. Trattasi del c.d. Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della scuola pubblica italiana.

I ricorrenti, previa valutazione da parte della pubblica amministrazione circa la sussistenza dei titoli richiesti, sostenevano e superavano con successo la prova preselettiva.

Pertanto, una volta ammessi alla prova scritta, i ricorrenti si presentavano e sostenevano detta prova, consegnando all’esito della stessa tutti gli elaborati alla commissione esaminatrice.

In data 25 giugno 2013, come disposto dalla nota del MIUR prot. 16668 del 24 giugno 2013, veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e, in tale occasione, i ricorrenti apprendevano di non essere stati ammessi all'orale.

Considerando che nell'elenco non veniva indicato il voto con cui i ricorrenti erano stati "bocciati", i medesimi inviavano all'amministrazione un'istanza di accesso agli atti, col fine di prendere visione degli elaborati e capire quali fossero gli errori contestati e ostativi all'accesso alla fase successiva.

Una volta visionati i compiti, **i ricorrenti si rendevano conto di aver in realtà tutti superato la prova scritta ottenendo un punteggio superiore alla sufficienza fissata dal bando in 28/40 ma ormai le prove orali si erano già celebrate e i ricorrenti erano rimasti fuori** (in particolare come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso, si precisa che il Sig. Sanfilippo Chiarello otteneva un punteggio di 32/40; la Sig.ra Copat un punteggio di 28/40; la Sig.ra Di Marco un punteggio di 28/40 e la Sig.ra Petti un punteggio di 32/40).

In cerca di spiegazioni, i ricorrenti si recavano presso gli uffici dell'USR, sperando di poter prendere visione del provvedimento di esclusione o, quantomeno, apprendere i motivi della stessa. Le risposte ricevute erano le più svariate, per non parlare dell'incongruenza e incoerenza delle notizie che gli venivano comunicate dai vari funzionari degli uffici e della dirigenza. Dopo una serie di colloqui informali tra fine agosto e inizio settembre i medesimi apprendevano che non esisteva alcun formale provvedimento di esclusione, né alcun atto che attestasse i motivi di tali esclusioni, poiché queste erano avvenute depennando i nominativi dall'elenco, senza l'esistenza di alcuna documentazione.

Le prove orali del concorso terminavano in data 13 agosto e i ricorrenti, pur avendo superato con successo la prova scritta, a causa di una determinazione del tutto irrazionale ed arbitraria dell'amministrazione resistente, venivano depennati dall'elenco degli ammessi all'orale.

Successivamente, in data 6 settembre e 11 settembre 2013, i ricorrenti ricevevano le note del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – con cui, in riferimento alla procedura concorsuale di cui al ddg 24/09/12 n. 82, veniva loro comunicato l'avvio del procedimento di esclusione, con la seguente motivazione *“si è rilevato che la S.V. non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2: Titolo di accesso non valido ai sensi del DDG 82/12 e/o DM 39/98 e DM 354/98”*.

I ricorrenti venivano così informati della futura emissione di un provvedimento volto a decretare l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG 82/12 ed invitati a presentare le osservazioni impeditive con gli eventuali documenti.

In riscontro alla missiva inviata dal MIUR, i ricorrenti inviavano le loro osservazioni precisando all'USR di essere pienamente in possesso dei titoli e dei requisiti per l'accesso alle classi di concorso in oggetto richiesti dal bando di concorso stesso e dichiarando di essere specificamente in possesso del titolo della laurea conseguita entro l'anno indicato dal bando stesso nonché degli esami necessari per l'accesso alle classi di concorso A043 – A050 - A051, ed a tal fine allegavano le autocertificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti, le domande di partecipazione alla procedura concorsuale e l'estratto del DM 39/98 e del DM 354/98 per consentire una puntuale verifica di quanto dichiarato.

Ebbene, nonostante questo, i ricorrenti ricevevano il provvedimento con cui gli veniva comunicata “la non ammissione alla prova orale” e la conseguente “esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012” (si vedano le note del MIUR impugnate).

E' evidente la palese contraddittorietà, irrazionalità ed assoluta falsità di quanto dichiarato sia nella comunicazione di avvio della procedura di esclusione che nel provvedimento di

esclusione definitivo: la pubblica amministrazione, cercando di giustificare un operato illegittimo, avviava la procedura di esclusione per asserita carenza dei titoli di ammissione, con la piena consapevolezza che in realtà i ricorrenti fossero tutti in pieno possesso dei titoli e dei requisiti per accedere al concorso: i provvedimenti impugnati sono stati consapevolmente emanati sul presupposto dell'inesistenza di fatti che invece dagli atti, come ben noto alla stessa amministrazione, emergono esistenti.

La circostanza è confermata dal fatto che alla prova orale sono stati ammessi con riserva addirittura i candidati che non avevano superato la prova preselettiva e quelli che non avevano i requisiti per partecipare al concorso poiché avevano conseguito una laurea dopo il 2002 e sprovvisti di abilitazione SISS.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà, nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica dei ricorrenti.

Si precisa, ad ogni buon conto, che in una posizione analoga a quella degli odierni ricorrenti, si sono trovati coinvolti, loro malgrado, circa 90 candidati del medesimo concorso, i quali dopo aver sostenuto la prova preselettiva e la prova scritta con successo, non sono stati inspiegabilmente ammessi alla prova orale e sono stati esclusi per asserita carenza dei requisiti d'ammissione.

Attualmente, si evidenzia che l'operato della pubblica amministrazione in oggetto è al vaglio del Tribunale Penale di Roma, in seguito alle querele sporte alle autorità competenti dai candidati che sono rimasti vittime di tali gravissime illegittimità da parte della pubblica amministrazione.

La gravissima ed inaudita illegittimità dell'operato dell'amministrazione la quale, in una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha paradossalmente escluso dalla prova orale dei candidati che avevano superato lo scritto, è ravvisabile nel vizio dell'eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (carenza motivazionale, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della p.a. e del legittimo affidamento.

I ricorrenti hanno pieno ed indiscusso diritto di proseguire nella procedura concorsuale, attraverso l'espletamento della prova orale alla quale sono giunti dopo aver superato con successo la prova preselettiva e la prova scritta.

Sulla base dei motivi di seguito enucleati, i medesimi chiedono pertanto di poter sostenere la prova orale attraverso la fissazione di una data suppletiva, innanzi ad una commissione formata da componenti diversi da quelli che hanno concorso a valutare la prova orale degli altri candidati.

I provvedimenti impugnati sono quindi illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST, CONTRADDITTORIETA', VIOLAZIONE ART. 7 DELLA L. 241/1990.

I.1. L'esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi a sostenere l'orale comporta la violazione dei principi cardine della pubblica amministrazione, tra cui quello c.d. del **legittimo affidamento**.

Nel caso di cui in parola parte ricorrente chiedeva all'Amministrazione di poter partecipare al percorso concorsuale rappresentando sin dall'inizio il proprio percorso formativo.

L'Amministrazione di tutta risposta permetteva a parte ricorrente di partecipare alla prova preselettiva, ritenendo del tutta valida la posizione dell'odierna parte ricorrente che evidentemente veniva ritenuta coerente ai requisiti del bando, ed alla successiva prova scritta.

A far data dalla domanda di partecipazione pertanto, mai l'amministrazione comunicava nulla ai ricorrenti circa la pretesa insussistenza dei titoli d'ammissione. Nessun provvedimento veniva, infatti, emesso sul punto per ben oltre 10 mesi! Una volta superata da parte di tutti i ricorrenti la prova preselettiva, i medesimi venivano pertanto ammessi a sostenere la prova scritta.

È palese che per partecipare alle prove concorsuali, i ricorrenti impegnavano non solo il proprio tempo, sacrificando così una parte della propria vita e le risorse economiche, ma anche le loro energie ed il loro lavoro.

Ciò nonostante i ricorrenti sostenevano e superavano brillantemente la prova preselettiva e, dopo aver sostenuto la prova scritta, non rinvenivano i propri nominativi nell'elenco degli ammessi all'orale.

Successivamente, in seguito all'accesso agli atti, **scoprivano però di aver tutti superato lo scritto con votazioni ben oltre la sufficienza.**

L'esclusione degli istanti dall'elenco degli ammessi all'orale pertanto comporta agli stessi un irrimediabile danno nonché una palese contraddizione tra gli atti della pubblica amministrazione che, ben conscia della situazione dei ricorrenti, prima permetteva loro di effettuare la prova preselettiva e la prova scritta salvo poi, a seguito del buon esito delle stesse, escluderle dall'elenco degli ammessi a sostenere l'esame orale.

Appare inevitabile la conseguenza della violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa e dei principi costituzionali, primo tra tutti quello dell'articolo 97 che assicura *"il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"* ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nonché dell'esigenza di tutela del singolo.

Pertanto è evidente come l'esclusione postuma di parte ricorrente si configuri illegittima anche alla luce del legittimo affidamento riposto dagli stessi nel comportamento della p.a. e sostenuto dal riconoscimento da parte della stessa Amministrazione dell'esistenza di una istanza di partecipazione corredata da tutte le prove inerenti la dimostrazione del possesso dei titoli.

L'esclusione si pone, infatti, in macroscopica ed insanabile contraddizione con tutta l'attività sin ora espletata, con conseguente ed inevitabile lesione dell'affidamento.

In merito, appare opportuno citare una pronuncia del Consiglio di Stato, il quale, in applicazione del criterio "sostanzialista", ha ritenuto in campi analoghi che l'esercizio di un'attività *"con il consapevole ed ininterrotto consenso dell'Amministrazione, comporti che si è avuto in concreto un totale affidamento"* (Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 889) *da parte dell'Amministrazione medesima in favore degli interessati e che questi abbiano in tal modo dimostrato di possedere i requisiti o, in ogni caso, di essere idonei allo svolgimento della suddetta attività con conseguente acquisizione dello status o della posizione ambita.*

Mutatis mutandis gli odierni ricorrenti, che hanno superato la prova preselettiva e la prova scritta, hanno consolidato la loro posizione di concorrenti in modo tale da non poter oggi essere esclusi e discriminati dai provvedimenti impugnati. Diversamente verrebbero ad essere vanificati mesi di lavoro e sacrifici durante i quali l'Amministrazione ben avrebbe potuto prendere i provvedimenti del caso (Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 889; Decisione del 3 marzo 2010 n. 1236).

La violazione del principio del legittimo affidamento, nel caso di specie, è poi riscontrabile anche da un punto di vista temporale: qualora sia trascorso un lasso di tempo tale da aver creato nel soggetto un affidamento sulla regolarità della sua posizione, ogni provvedimento che revoca lo status acquisito è, infatti, da intendersi lesivo del legittimo affidamento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

Ne discende come in capo ai ricorrenti, che hanno sostenuto le prove dal mese di ottobre superandole entrambi, si fosse consolidato un legittimo affidamento circa la posizione favorevole dell'Amministrazione, sia per aver consentito loro di svolgere le prove, sia perché nessun provvedimento di esclusione era stato emesso fino al mese di settembre (ben 10 mesi dopo).

Anzi, l'Amministrazione aveva emesso provvedimenti in cui riconosceva ampiamente che le domande inoltrate fossero state compiutamente esaminate e, consolidando ulteriormente la posizione di parte ricorrente, consentiva loro di affrontare sia la prova preselettiva che la prova orale.

Argomentando da quanto sopra, i provvedimenti dell'USR risultano già alla luce di questo primo profilo esaminato gravemente illegittimi, lesivi e contraddittori.

I.2. Fermo restando quanto sopra, preme rilevare l'illegittimità dell'atto impugnato anche alla luce della totale mancanza di interesse dell'Amministrazione all'esclusione dei ricorrenti dal concorso. Nello specifico, dall'esclusione dei ricorrenti dal concorso, l'Amministrazione non trae nessun beneficio, **né adempie alla tutela di alcun interesse attuale e/o collettivo**. Difatti, la violazione di un interesse legittimo, nel caso di specie del tutto paradossale poiché inerente la mancata ammissione alla prova orale nonostante il superamento della prova scritta, potrebbe essere giustificata solo ed unicamente dal perseguimento di un interesse generale e diffuso, cioè l'interesse pubblico. L'interesse del singolo, pertanto, può essere disatteso solo nel caso in cui vi sia un interesse pubblico contrastante da tutelare. Pertanto l'Amministrazione, deve necessariamente valutare e ponderare tutti gli interessi coinvolti, ove solo un interesse pubblico prevalente consente l'adozione di un provvedimento lesivo del singolo, come quello impugnato.

Qual è l'interesse pubblico prevalente e contrastante con l'interesse del singolo, che l'Amministrazione intende tutelare? Quale vantaggio trarrebbe l'Amministrazione dall'esclusione dei ricorrenti da un percorso concorsuale oramai prossimo alla conclusione?

Come chiarito in punto di fatto, **la questione sottesa è ben più grave poiché il provvedimento di comunicazione di avvio della procedura di esclusione ed il successivo provvedimento di esclusione definitiva, fatti recapitare ai ricorrenti, non spiegano in alcun modo perché mai gli stessi, pur avendo superato lo scritto non siano stati ammessi a superare l'orale.**

La situazione è sconcertante e appare evidente che lo sia anche agli occhi dell'amministrazione stessa che, non sapendo come giustificare una scelta irrazionale e arbitraria, ha tentato di eliminare il problema alla radice asserendo una fantasiosa carenza di titoli, ben conscia della falsità dell'affermazione.

E' macroscopico il danno subito dai ricorrenti a causa di una siffatta ed illegittima decisione. Si consideri, infatti, che le prove orali dei candidati ammessi sono già state espletate e si sono concluse in data 13 agosto. Pertanto, attualmente, l'unica strada percorribile a tutela dei ricorrenti è quella di fissare un'ulteriore e suppletiva data per l'espletamento della prova; in caso contrario, sarebbe loro preclusa ogni possibilità, con conseguente gravissima lesione del loro interesse legittimo.

Per quanto sopra detto, si ravvisa una carenza di interesse in capo all'Amministrazione all'emanazione degli atti impugnati, non essendo motivata la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, e non potendo l'Amministrazione trarre alcun vantaggio dall'esclusione stessa. La giurisprudenza, al riguardo, è ferma nel ritenere che *“[u]n provvedimento che, sebbene scaturito da un riesame non spontaneo ma indotto da un'ordinanza cautelare, riflette nuove e non condizionate valutazioni dell'amministrazione si pone quale definitivo superamento di quelle poste a base degli*

atti impugnati” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. III, 14 marzo 2007, n. 2074 e Sez. I, 9 novembre 1995, n. 402; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 355).

Il comportamento tenuto dall'amministrazione che, del tutto immotivatamente ed arbitrariamente, ha depennato i nomi dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi all'orale nonostante il superamento della prova scritta si presenta, oltre che irrazionale, oltremodo illegittimo e lesivo in maniera irreparabile della sfera giuridica dei medesimi.

A questo punto, ove, come nel caso dei ricorrenti, i candidati abbiano regolarmente superato le prove prescritte ottenendo valutazioni positive, è pacifico che è ormai venuta meno la possibilità di infirmare in qualsiasi modo la posizione, ormai definitivamente acquisita dai candidati medesimi.

I ricorrenti hanno pieno ed indiscusso diritto di proseguire nella procedura concorsuale sostenendo la prova orale alla quale sono giunti dopo aver superato con successo la prova preselettiva e la prova scritta.

Pertanto, non essendo ravvisabile alcun tipo di interesse o di vantaggio conseguente dall'esclusione dei ricorrenti si ritiene che tutti i provvedimenti impugnati siano gravemente illegittimi e meritino l'immediato annullamento.

I.3. Il punteggio conseguito dai ricorrenti era di gran lunga superiore alla soglia minima prevista per l'accesso alla prova orale, dunque è stato palesemente violato il loro diritto a concorrere al pari di tutti gli altri candidati. **La commissione esaminatrice aveva l'obbligo di ammettere anche i ricorrenti alla fase successiva e la condotta posta in essere dal personale qualificato preposto alla gestione dell'iter concorsuale ha fatto sì che il concorso tenutosi nella regione Lazio fosse falsato e condizionato. Non v'è dubbio che con la propria condotta l'USR abbia violato in maniera palese i principi costituzionali del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.**

Infine, non può non rilevarsi come nel caso di specie **la pubblica amministrazione abbia palesemente violato l'art. 7 della l. 241/1990**, atteso che il procedimento di esclusione è intervenuto “a posteriori”, ovvero in un momento successivo all'avvenuto superamento da parte dei ricorrenti delle prove concorsuali. E' lampante la gravissima violazione del procedimento amministrativo posta in essere dalla p.a., la quale ha prima consentito che i candidati svolgessero tutte le prove e poi, dopo ben 10 mesi, ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione a carico dei medesimi. In tal modo l'amministrazione, in maniera del tutto illegittima e contraddittoria, ha infatti sanato e ratificato l'esclusione dei ricorrenti in una fase successiva alle prove, senza metterli nelle condizioni di potersi legittimamente difendere nel procedimento di esclusione, come invece prevede testualmente la normativa citata.

II. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETA', FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITA'.

I. 1. L'espulsione del tutto incoerente ed irrazionale comminata dall'amministrazione resistente ha fatto sì che sfumasse definitivamente, per i ricorrenti, la possibilità di ottenere la stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

La circostanza addotta pretestuosamente dall'amministrazione sia nelle comunicazioni di avvio della procedura di esclusione che con i provvedimenti definitivi di esclusione impugnati con il presente atto, è falsa ed è agevolmente sconfessata dalla semplice presa visione dei documenti che i ricorrenti avevano prodotto a corredo della domanda di ammissione al

concorso (allegati al presente ricorso), dai quali è *ictu oculi* evidente il pieno possesso, da parte degli stessi, di tutti i titoli ed i requisiti richiesti *ex lege* ai fini dell'ammissione al concorso docenti. In particolare, tutti i ricorrenti posseggono i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) di cui al citato decreto interministeriale.

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di sostenere la prova orale (dopo il superamento della prova scritta), ed impuntando tale decisione ad una asserita carenza dei requisiti d'accesso alla procedura concorsuale, la Pubblica amministrazione viola le sue stesse disposizioni legislative poste a tutela della trasparenza e del buon andamento del proprio operato.

Quali sono le ragioni giuridiche che hanno indotto la pubblica amministrazione a porre in essere gli atti impugnati? **La carenza motivazionale** nel caso odierno è lampante ed insanabile. **L'irrazionalità della scelta compiuta** configura un'illegittimità che supera anche il dato estrinseco: **né da una corretta indagine di tutti gli atti del procedimento né dallo stesso contenuto del provvedimento potrebbero mai rilevarsi le ragioni poste alla base della scelta compiuta dall'amministrazione.**

Il difetto di motivazione degli atti amministrativi impugnati è insito nella loro stessa natura poiché essi si presentano privi di qualsivoglia ragione giuridica sottesa. Da quanto sopra discende la configurabilità del diretto corollario del vizio motivazionale, ed ovvero del pieno **travisamento dei fatti da parte dell'amministrazione**, atteso che gli atti impugnati risultano essere stati adottati sul presupposto dell'inesistenza di fatti che invece, dagli atti, emergono incontestabilmente esistenti.

E' oltretutto evidente come l'amministrazione abbia poi adottato la sue scelte ponendo in essere un'assoluta **disparità di trattamento tra i candidati partecipanti alla procedura concorsuale**, atteso che, nel caso di specie, più soggetti in posizione identica sono stati in evidenza trattati diversamente. **I ricorrenti, come tutti gli altri candidati che hanno superato la prova scritta, avevano ed hanno un indiscusso ed incontestabile diritto ad accedere alla prova orale, che non può essere in alcun modo e per nessuna ragione compresso.** Perché, a parità di condizioni (superamento della prova scritta con votazione superiore ai 28/40) alcuni candidati sono stati ammessi a sostenere le prove orali ed altri (come i ricorrenti) sono stati esclusi? Nessuna spiegazione a questo interrogativo è stata fornita dalla resistente ed il tutto nonostante le numerose richieste di chiarimenti che i ricorrenti hanno ripetutamente (ma invano) rivolto all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Nell'ipotesi che ci occupa ricorrono senza ombra di dubbio tutti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità del vizio indicato, tra cui l'identità delle situazioni in cui versano i soggetti tra i quali la diversità si è verificata; l'esercizio da parte della P.A. di un potere discrezionale; l'emanazione di un atto amministrativo di carattere discriminatorio (cioè di un provvedimento che tratta alcuni soggetti in modo divergenti senza che tale divergenza risulti in alcun modo giustificata) nonché la legittimità ed esattezza degli atti riguardanti gli altri candidati ammessi all'orale, con i quali la comparazione viene effettuata.

Ed ancora, nella vicenda odierna, appare poi macroscopica la *“violazione di criteri di equilibrata e ragionevole proporzione nella scelta degli interessi secondo la correlazione tra questi espressi dalla norme primarie”* (così come affermato dalla pronuncia 463/1990 del Consiglio di Stato).

L'ingiustizia grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulle posizioni dei ricorrenti (si rammenta che la scelta dei candidati ammessi o meno alla fase orale è avvenuta nella più assoluta precarietà), con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

E' inammissibile come tutto ciò possa essere accaduto in un pubblico concorso, dall'importanza fondamentale per la carriera e per il futuro di migliaia di precari.

Ma vi è di più. Oltre a tutte le censure sinora formulate, la scrivente difesa non può certo esimersi dal sottoporre all'attenzione di Codesto On.le Collegio come l'operato della pubblica amministrazione nella fattispecie sia stato connotato da **manifesta illogicità**. La scelta arbitraria ed irrazionale posta in essere dall'USR nel momento in cui ha deliberatamente escluso dall'elenco degli ammessi all'orale un corposo numero di candidati che avevano anch'essi superato la prova scritta, appare frutto di una sconsiderata condotta che ha determinato un pregiudizio nella sfera dei ricorrenti foriero di irreparabili conseguenze. Come noto, infatti, una scelta amministrativa può definirsi illogica quando, con riferimento alla concreta situazione di fatto, non sarebbe ragionevole presupporla in nessun caso. E' evidente che nel caso di specie il vizio commesso dalla p.a. ha comportato un risultato non corrispondente alla funzione per il conseguimento della quale il potere è stato attribuito all'autorità amministrativa.

Proseguendo su questo profilo, dall'illegittimità rappresentata nel motivo precedente discende anche un vizio di **eccesso di potere per sviamento**, in quanto l'amministrazione lungi dal perseguire le finalità del concorso bandito – *mirare a selezionare i migliori docenti per la Scuola italiana* – in maniera irrazionale ha escluso dei candidati più che meritevoli senza alcuna apparente ragione.

Non si ravvede francamente quale ragione potrebbe aver spinto l'amministrazione a violare in modo simile le norme sulla *par condicio* degli aspiranti candidati.

Tale scelta è gravemente lesiva del diritto dei ricorrenti di partecipare al percorso di accesso ad un impiego pubblico (art. 51, 3 cost., 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la loro personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (art. 2, 4 Cost.).

In definitiva, i provvedimenti impugnati penalizzano, ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti, i quali, pur avendo superato con successo sia la prova preselettiva che la prova scritta con votazioni ben oltre la soglia della sufficienza, vengono esclusi dalla partecipazione al concorso.

II. 2. Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può, e deve quindi, essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c. Ucraina, §§ 38 e 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c., in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010).

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale *"L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. **I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali**"*.

E così ha ben proseguito il TAR Lazio in una recentissima pronuncia: *"Ebbene, a giudizio del Collegio la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il*

Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Carta dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, secondo il comma 3, "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

*"Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto **le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario**, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010). In proposito, deve aggiungersi che la Dichiarazione sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), sottolinea, fra l'altro, la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione, sviluppando "sistemi di protezione sociale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l'adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori". Nell'accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale le parti hanno ribadito la necessità che gli Stati membri attuassero immediatamente la Dichiarazione, considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, contribuendo alla qualità della vita dei lavoratori interessati migliorandone il rendimento, sì da garantire la sicurezza sociale. L'art. 22 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo recita: "ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla **sicurezza sociale**, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".*

Il diritto al lavoro, secondo autorevolissima dottrina, viene in considerazione come norma ad un tempo di principio e programmatica e segnatamente come direttiva costituzionale in materia di politica occupazionale, "come pretesa dei cittadini ad un comportamento dei pubblici poteri che, svolgendo il programma previsto dalla norma, realizzino condizioni di pieno impiego". Il diritto al lavoro – in questa sua "proto-tipica" dimensione di diritto sociale a prestazione pubblica – vale unicamente come pretesa rivolta ai pubblici poteri affinché questi pongano in essere, ai rispettivi livelli di competenza e responsabilità, un'appropriata politica del lavoro. In questo senso, il diritto al lavoro si risolve perciò essenzialmente nella pretesa ad un'azione dello Stato e dei pubblici poteri diretta alla promozione e, nella concezione tradizionale, alla massimizzazione dell'occupazione attraverso politiche adeguate sia sul piano della offerta che – e diremmo soprattutto – su quello della domanda. Il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero – secondo la suggestiva prospettazione di Massimo D'Antona – come **"un diritto di", il diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati"**. Per riprendere ancora le parole di D'Antona – **"consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale)**

delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro.

In linea generale, sembra possibile affermare che lo Stato ha aspettative sempre maggiori rispetto ai suoi lavoratori – in termini esistenziali, di livello di formazione, adattabilità, capacità di autonomia, mobilità e via dicendo ma allo stesso tempo, **non riesce più a garantire alcun tipo di sicurezza. Sicurezza che sia direttamente riconducibile al concetto di stabilità occupazionale.** La transizione dall'attuale vigente sistema di protezione sociale meramente assistenziale, alla considerazione della necessità di tutelare la continuità dello status professionale, quale investimento sociale, risponde ai principi costituzionali nazionali e ai canoni europei.

Pare ovvio che i provvedimenti impugnati, comportando l'esclusione dei ricorrenti, docenti precari, dal concorso, sono destinati ad incidere sul tenore di vita dei degli stessi e delle loro famiglie condannandoli ad una precarietà lavorativa che diviene anche precarietà sociale con rilevanti effetti finanche sulla salute dei lavoratori, sempre più pressati dal rischio della perdita dell'occupazione.

III. OMESSA MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA'. VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DECRETO INTERMINISTERIALE 1998 N. 460. VIOLAZIONE DELL'ART. 402 D.LGS. 1994/297.FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.D.G. 82/2012.

Nella denegatissima ipotesi in cui quanto già detto non risultasse soddisfacente per l'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, si rappresenta in via subordinata ancora quanto segue. Sul punto la difesa si richiama in toto al noto e autorevole orientamento del Tar adito.

Parte ricorrente aspira ad essere un docente di ruolo della scuola pubblica e alla stabilizzazione in virtù del possesso di titolo di laurea ed ha così presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale.

Nella parte in fatto e in atti è riportato come parte appartenga alla terza fascia ed abbia la medesima laurea richiesta dal bando e che, nonostante la assenza dell'abilitazione, da anni e anni rappresenta il servizio pubblico scolastico lavorando per il Ministero resistente con contratti a tempo determinato di volta in volta illegittimamente prorogati.

E' doveroso precisare nuovamente che parte ricorrente possiede tutti i titoli richiesti dall'art. 2, c. 2 e 3, del D.D.G. 82/2012 e che a causa della carenza di motivazione del provvedimento di esclusione circa i presunti titoli mancanti, l'unica possibilità è che ci si riferisca alla mancanza di abilitazione. Il provvedimento impugnato sul punto non motiva in alcun modo l'esclusione di parte ricorrente e non emerge né una motivazione *de relato*, né una istruttoria sottesa, per giungere a tale decisione amministrativa.

Soccorre sul punto anche una pronuncia della Corte Costituzionale (13 settembre 2012 - Pres. Quaranta - Est. Morelli) la quale non può non essere interpretata dal punto di vista della necessità di una maggiore attenzione all'aspetto motivazionale secondo cui *“La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Inoltre,*

pur non essendo il principio del pubblico concorso incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, comunque, esso non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Sicché, si è ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.”

Occorre però ricordare che il secondo comma dell'art. 2 non parla di requisiti **aggiuntivi** al titolo abilitante, ma **alternativi** ove, per l'appunto, la dicitura corretta è: “Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: omissis”. Pertanto è evidente che il ricorrente è in possesso di tutti i titoli richiesti in via alternativa all'abilitazione e che non vi sono motivi per cui l'amministrazione possa asserire tale mancanza.

Sul punto, considerando le richieste in atti rimaste puntualmente non evase e ferme restando le carenze motivazionali esposte, si auspica l'esperimento di una istruttoria al fine di comprendere la decisione dell'Amministrazione sul punto.

IV. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE GARANTITO DALL' ART. 3 COST. E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI AD UNA SELEZIONE PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIGNITÀ PERSONALE DI CUI ALL'ART. 2 COST..

Il bando, relativamente alla valutazione dei titoli dei candidati, è gravemente lesivo del diritto di uguaglianza sostanziale sancito e tutelato all'art. 3 Cost. e dell'art. 2 Cost. sulla dignità personale.

1. E' illegittima l'esclusione del ricorrente che oltretutto non valorizza e tiene conto della sua esperienza professionale. Ad anni ed anni di contratti di lavoro precario è preferita l'abilitazione all'insegnamento ottenuta magari senza aver mai prestato un giorno di servizio mentre il ricorrente, magari per un cavillo, o per un esame del corso di laurea con un programma leggermente diverso da quello richiesto, viene escluso all'esito del superamento di tutte le prove richieste!

Infatti, il D.D. 82/2012 impugnato penalizza, ingiustamente e paradossalmente molti docenti, come il ricorrente, che aspira a partecipare “ad armi pari” rispetto agli altri concorrenti, dove il richiamo all'uguaglianza va inteso in senso sostanziale, ossia sulla base del loro giusto valore, per come riconosciuto di fatto dall'amministrazione che ha promosso il loro insegnamento per anni, premiandone specialmente l'esperienza maturata sul campo.

Tutto ciò si tramuta non solo in una disparità di trattamento ma in uno svilimento della dignità professionale ed umana del ricorrente, che pure ha speso anni ad insegnare ai nostri ragazzi: negargli l'inserimento nella graduatoria finale, ignorando di colpo tutte le prove brillantemente superate e il contributo materialmente apportato nell'insegnamento è, ad avviso di chi scrive, davvero inaccettabile e ci si auspica che codesto Ecc.mo TAR ponga attenzione a tale doglianza.

2. La mancata valutazione, in termini di mera possibilità di partecipazione al concorso, dei docenti con esperienza di insegnamento, è poi in evidente contrasto con il dettato comunitario.

Come accennato, la Direttiva 36/2005/CEE (recepita nel nostro Paese con il D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206, e pacificamente applicabile, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto, ai “docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore”) prevede che l’**“esperienza professionale”, intesa quale “esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro”** (cfr. art. 3, lett. f), sia **“assimila[ta] a un titolo di**

formazione” e la valenza di “ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro” (cfr. art. 3).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone la fissazione di una data suppletiva per l’espletamento della prova orale da parte dei ricorrenti, ai quali è stato, illegittimamente, precluso di accedervi.

Il *fumus boni iuris* per tutto quanto sopra dedotto appare palese e di tutta evidenza.

I ricorrenti superavano con successo la prova scritta, ottenendo dei punteggi ben oltre la soglia della sufficienza prevista dal bando e, ciò nonostante, non risultavano tra gli ammessi a sostenere l’orale. Solo in seguito alla visione dei loro elaborati (resa possibile grazie all’accesso agli atti) venivano a conoscenza del fatto di aver superato con successo la prova scritta.

Purtroppo, la scoperta di tale circostanza, per sola ed esclusiva responsabilità dell’USR, avveniva in un momento successivo al termine ultimo fissato per le prove orali degli altri candidati, rendendo impossibile per i ricorrenti adoperarsi per porre un qualsivoglia rimedio alla negligenza dell’amministrazione.

In atti è stata richiamata da subito la copiosa giurisprudenza sull’art. 97 della Costituzione che fa emergere chiaramente come nel caso odierno la pubblica amministrazione abbia gravemente violato tutti i parametri normativamente imposti al fine di garantire un corretto ed imparziale buon andamento dell’azione pubblica.

Le prove orali del concorso sono ormai terminate in data 13 agosto e i ricorrenti, che, si ripete hanno già superato con successo la prova scritta, hanno diritto ad accedere alla successiva prova orale, anche attraverso la fissazione di una data ulteriore.

Quanto al *periculum in mora* il danno grave ed irreparabile è evidente laddove si consideri che i ricorrenti sono tutti docenti precari che mediante il concorso potrebbero ottenere la stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

L’esclusione dei candidati ricorrenti, attuata in maniera del tutto arbitraria ed irrazionale da parte dell’USR, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all’accesso al diritto al lavoro.

Parte ricorrente, dunque, ha pieno interesse a vedersi ammessa a sostenere la prova orale in virtù del superamento della prova scritta, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito.

Anche del bilanciamento con interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all’amministrazione dalla fissazione di una data suppletiva per la prova orale per 5 candidati, tenuto conto che si tratta di candidati meritevoli che hanno superato già due prove concorsuali.

Nel caso di specie non si verte nell’ipotesi di un ricorso volto all’annullamento concorsuale, bensì di un’azione a tutela dei ricorrenti diretta alla possibilità che dei candidati esclusi dalla prova orale a causa di un irrazionale depennamento operato dall’amministrazione nonostante il superamento della prova scritta, possano legittimamente portare a compimento il loro percorso concorsuale ed eventualmente vedere stabilizzata la propria posizione lavorativa a seguito di risultati raggiunti con impegno e preparazione.

Solo in subordine all'inclusione nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, per l'inaudita gravità dei fatti descritti in ricorso e la fondatezza del gravame, si richiede l'immediata sospensione delle graduatorie finali del concorso nelle more della pronuncia collegiale di Codesto On.le Tribunale.


Per quanto sopra esposto parte ricorrente,

CHIEDE

In via principale, anche previa istanza istruttoria sulla determinazione che ha portato l'Amministrazione a escludere parte ricorrente, e previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati così come richiesto in via cautelare, annullare i provvedimenti impugnati e, dato atto dell'avvenuto superamento della prova preselettiva e della prova scritta, disporre l'ammissione di tutti ricorrenti alla prova orale del concorso anche attraverso la fissazione di una data suppletiva per l'espletamento di detta prova, innanzi ad una commissione formata da componenti diversi da quelli che hanno concorso a valutare la prova orale degli altri candidati. Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00.

Roma 8 ottobre 2013.


Avv. Michele Bonetti
Avv. Santi Delia

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a Sanfilippo Chiavella Giuseppe
CF SNFGPP70R236532R nato/a a
Zentona (SA) il 23/10/1970 residente
in Zentona (SA) Cell 329.42.53.856 email
..... delego l'Avv. Michele Bonetti a rappresentarmi e
a difendermi, nel presente giudizio ed in ogni sua fase anche esecutiva e con espresso
potere di notificare e firmare l'atto di precetto oltre che transigere e incassare somme.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S.
Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

Sottoscrizione

Sanfilippo Chiavella Giuseppe

V. per autentica

Avvocato Michele Bonetti